

La responsabilità degli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito

commento a Tribunale Campobasso, sez. civ., n. 502/2017

di Rosa Bertuzzi e Andrea Tedaldi

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso fornisce lo spunto per affrontare un tema di costante attualità, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche in conseguenza della cattiva manutenzione del manto stradale o di eventi occorsi sulla carreggiata.

Come noto, ai sensi dell'art. 14, c. 1 del d.lgs. n. 285/1992 (cd. Codice della strada), gli enti proprietari delle strade devono provvedere -salvo nell'ipotesi di concessione, in cui i poteri e i compiti dell'ente sono esercitati dal concessionario-: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Proprio prendendo le mosse da tale disposizione, la giurisprudenza ha inquadrato la responsabilità dei soggetti pubblici, proprietari e manutentori di strade di pubblico transito, all'interno della figura giuridica della responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., a mente del quale *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia”*.

Tale norma, concepita per regolare i rapporti fra soggetti privati, non può tuttavia trovare applicazione *sic et simpliciter* alla fattispecie in esame. In effetti, come rilevato dalla stessa giurisprudenza, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, in considerazione del suo potere di escludere i terzi dall'uso del bene e dunque di circoscrivere i possibili danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode di un bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dalla fruizione del bene (sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042; Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2008, n. 12449).

Poste queste premesse, occorre ora concentrarsi sulla sentenza in esame.

In riforma della pronuncia emessa dal giudice di pace, il Tribunale di Campobasso ha escluso la responsabilità dell'Amministrazione comunale per i danni subiti da un motociclista scivolato su una macchia d'olio proveniente da un cassonetto dei rifiuti posizionato lungo la carreggiata.

“La selezione dei rischi addossabili all'ente locale”, si legge della sentenza, *“va compiuta attraverso un'applicazione elastica della nozione di caso fortuito”*, sottoponendo le caratteristiche del caso concreto a un duplice ordine di valutazione.

Occorre anzitutto esaminare la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno.

Laddove siano intrinseche alla struttura e alla natura del bene demaniale (si pensi al dissesto del manto stradale, alla presenza di buche o di una segnaletica ingannevole), sarà agevole individuare la responsabilità dell'Ente *ex art. 2051 cod. civ.*, essendo in presenza di fattori di rischio conosciuti o normalmente conoscibili da un operatore del settore mediamente diligente.

Al contrario, qualora si tratti di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, e pertanto non conoscibili (quali la perdita d'olio da un veicolo di passaggio, l'abbandono di vetri rotti, di rifiuti o di altre sostanze pericolose sul manto stradale), sarà ulteriormente necessario domandarsi se l'Ente custode avrebbe potuto ragionevolmente acquisire conoscenza della situazione di pericolo generatasi e adoperarsi per rimuoverla.

La responsabilità del soggetto pubblico sarà dunque esclusa qualora, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la situazione di pericolo non avrebbe potuto essere eliminata o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario per intervenire.

Nel caso posto all'attenzione del giudice del capoluogo molisano, la caduta del motociclista non era da imputarsi a un difetto o alla cattiva manutenzione del manto stradale, ma alla presenza di olio fuoriuscito da un cassonetto per la raccolta di rifiuti posto ai margini della carreggiata, dunque a un fattore esterno, verificatosi poco prima dell'incidente, così da non essere conoscibile da parte del Comune e da precludere ogni ragionevole possibilità di intervento. Siffatto evento ha dunque rappresentato un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

La pronuncia molisana si pone in linea con la costante giurisprudenza in materia di responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche.

Al riguardo, in guisa di conclusione, si fa menzione a un'interessante sentenza della Suprema Corte, la quale -ribadito la presunzione di responsabilità che pesa sull'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito per i sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze- ha precisato come *“tale responsabilità... [sia] esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”* (Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793, la quale ha ritenuto integrata la responsabilità del Comune per i danni subiti da un motociclista a causa di buche oggettivamente invisibili, in quanto coperte d'acqua).

Lo Studio AmbienteRosa rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Piacenza, 28 dicembre 2017